

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

Il presente Regolamento si applica alle elezioni dei rappresentati degli studenti nei seguenti organi collegiali universitari:

- Consiglio di Amministrazione;
- Consiglio Accademico;
- Consigli di Scuola;
- Consigli di Corsi di laurea o di laurea magistrale se istituiti;
- Commissioni paritetiche delle Scuole;
- Collegi dei dottorati di ricerca.

Art. 2 (Indizione delle votazioni)

Le elezioni sono indette con Decreto del Rettore, pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università di norma con anticipo di almeno un mese rispetto alla scadenza dei mandati; esse si svolgono di norma nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 ottobre.

I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici e comunque fino al subentro di coloro che vengono eletti nelle successive elezioni secondo quanto stabilito nell'art. 14.

Ogni studente può essere rieletto una volta sola nell'ambito dello stesso organo, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 5.

Art. 3 (Rappresentanze)

Il numero dei rappresentati degli studenti in seno a ciascun Organo è così determinato:

Consiglio di Amministrazione: un rappresentante;

Consiglio Accademico: un rappresentante;

Consigli di Scuola: tre rappresentanti;

Consiglio di Scuola di Diritto: un rappresentante fino a chiusura delle attività;

Consigli di Corso di laurea e di laurea magistrale, se istituiti: tre rappresentanti;

Commissioni paritetiche delle Scuole: almeno due rappresentanti, garantendo la pari rappresentatività con la componente accademica;

Collegi dei dottorati di ricerca: un rappresentante.

Art. 4 (Elettorato attivo)

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio Accademico l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, alla data delle votazioni ai corsi di laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC.

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Scuola e nelle Commissioni paritetiche delle Scuole, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, alla data delle votazioni, ai corsi di laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale afferenti alle singole scuole.

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Collegi dei dottorati di ricerca l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti alla data delle votazioni al singolo corso di dottorato di ricerca per il quale si svolgono le elezioni.

Art. 5 (Elettorato passivo)

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio Accademico l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti, in corso, o fuori

corso da non più di un anno, alla data di termine per la presentazione delle candidature, ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC.

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Scuola e nelle Commissioni paritetiche delle Scuole l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti che alla data del termine per la presentazione delle candidature siano regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle singole Scuole, o anche siano fuori corso, purché da non oltre un anno fatta eccezione per gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Collegi dei corsi di dottorato di ricerca l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti alla data delle votazioni al singolo corso di dottorato di ricerca per il quale si svolgono le elezioni.

Sono ineleggibili gli studenti condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

Sono altresì ineleggibili coloro che abbiano con l'Università liti pendenti o contratti in corso, fatta eccezione per le collaborazioni degli studenti ai servizi dell'Università ai sensi dell'art.13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. I candidati ai Collegi dei dottorati di ricerca sono eleggibili anche nel caso in cui abbiano in corso contratti con l'Università.

Art. 6 (Modalità di voto)

Il voto degli studenti è espresso in via ordinaria con modalità telematica, garantendo la segretezza, la certezza e l'unicità dell'espressione di voto, alla quale ciascun studente potrà accedere da remoto con proprio PC o smartphone utilizzando login e password istituzionale. Le elezioni possono svolgersi anche utilizzando la procedura telematica in seggi fisici ubicati presso le strutture dell'Ateneo.

Nel decreto rettorale di indizione delle elezioni viene specificato se l'espressione del voto deve avvenire con modalità informatica in presenza o informatica da remoto.

Nello stesso decreto è indicato anche il calendario delle votazioni, la rappresentanza da eleggere e il relativo numero degli eligendi, i requisiti per l'esercizio del diritto di voto, le modalità e le scadenze per la presentazione delle liste e per la consultazione degli elenchi degli aventi diritto al voto.

Art. 7 (Responsabile della procedura informatica)

Nel Decreto rettorale delle elezioni è individuato il responsabile della procedura informatica tra i dipendenti dell'Università con specifiche competenze in ambito informatico.

Il responsabile della procedura informatica deve assicurare che siano rispettati i requisiti di cui al precedente art. 6.

Il responsabile della procedura informatica, in caso di votazioni con modalità informatica in presenza, deve assicurare la piena funzionalità delle apparecchiature destinate all'espressione del voto, un congruo numero di postazioni di voto ed è inoltre componente della Commissione di Seggio.

Art. 8 (Candidature)

Ogni lista elettorale è presentata da un elettore firmatario della lista non candidato, che ne è considerato il presentatore ufficiale.

La presentazione delle candidature deve essere effettuata nei termini e con le modalità indicate nel decreto di indizione.

Per presentazione di una lista si intendono le seguenti operazioni:

- definizione della lista da parte del presentatore;
- presentazione delle candidature da parte del presentatore;
- accettazione delle candidature da parte dei candidati;
- chiusura della lista da parte del presentatore.

Ogni lista è composta da un numero di candidati pari massimo al doppio dei posti, rispettando il principio delle pari opportunità, garantendo un numero di posti in lista pari almeno ad 1/3 del genere meno rappresentato.

Tutti gli studenti in possesso dei requisiti previsti per l'elettorato passivo possono essere candidati all'elezione delle rappresentanze sopra indicate.

Le candidature per il Consiglio di Amministrazione, per il Consiglio Accademico, per i Consigli di Scuola, per le Commissioni paritetiche delle Scuole e, se istituiti, per i Consigli di Corso di laurea e di laurea magistrale devono essere sostenute da almeno venti studenti aventi l'elettorato attivo; le candidature per il Collegio dei corsi di dottorato di ricerca devono essere sostenute da almeno cinque aventi diritto al voto.

Nessuno studente può appoggiare con la propria firma più di una lista di candidati per carica elettiva, a pena di invalidazione delle sottoscrizioni plurime apposte in violazione del presente decreto.

Nessuno studente può togliere la sottoscrizione effettuata a sostegno di una candidatura.

Se il numero dei sottoscrittori è inferiore, la candidatura è nulla.

Ciascuna lista elettorale deve essere contraddistinta da una denominazione ed eventuale sigla e/o simbolo.

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome e nome, ed eventualmente del soprannome, della matricola e della data di nascita.

Nessun candidato può essere incluso in più di una lista elettorale.

Nell'ambito della stessa lista elettorale è consentita la candidatura per più organi.

I candidati presentati dal presentatore di lista dovranno accettare la propria candidatura entro la scadenza e con le modalità previste dal decreto di indizione delle elezioni.

Dopo l'accettazione di candidatura da parte dei candidati, il presentatore deve effettuare con mezzi informatici l'operazione di chiusura della lista entro la scadenza e con le modalità previste dal decreto di indizione delle elezioni.

Il presentatore deve altresì indicare il nominativo di uno studente che potrebbe essere sorteggiato a far parte della Commissione di Seggio di cui all'articolo 11.

A seguito della chiusura delle liste da parte del presentatore e prima dell'avvio delle sottoscrizioni, la Commissione Elettorale Centrale accerta la regolarità delle liste stesse.

Nessuno studente può appoggiare con la propria sottoscrizione più di un candidato o di una lista di candidati per ogni carica elettiva, a pena di invalidazione delle sottoscrizioni plurime apposte in violazione del presente divieto.

L'invalidazione delle sottoscrizioni comporta l'invalidazione delle candidature o delle liste nelle quali le sottoscrizioni in oggetto siano determinanti per il raggiungimento delle firme di presentazione previste.

I candidati che, al momento del controllo non risultino in possesso dei requisiti previsti per l'elettorato passivo (art. 5), saranno esclusi dalla competizione elettorale.

Nel caso in cui la denominazione e l'eventuale sigla e/o simbolo della lista risultino identiche o confondibili con quelle presentate da altre liste, lesive della dignità personale o sconvenienti, la Commissione Elettorale Centrale ne fa segnalazione al presentatore che, nel termine perentorio di due giorni, deve fornire indicazioni per la modifica, pena l'esclusione dalle elezioni.

Art. 9 (Commissione Elettorale Centrale)

Per l'attuazione del presente Regolamento è costituita, con Decreto del Rettore, una Commissione Elettorale Centrale composta da:

- il Rettore o un suo delegato con funzioni di Presidente;
- il Direttore Generale o un suo delegato con funzioni di Vice Presidente;
- un Dirigente o un Funzionario dell'Amministrazione indicato dal Direttore Generale.

La Commissione Elettorale Centrale esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente regolamento, coordinando e garantendo il libero svolgimento della campagna elettorale e delle successive operazioni di voto e provvedendo, senza dilazioni, alla decisione in ordine ad ogni eventuale reclamo proposto nel corso delle operazioni elettorali da parte degli elettori o dei componenti del seggio.

Art. 10 (Propaganda elettorale)

Compatibilmente con le esigenze didattiche, la Commissione Elettorale Centrale, individua appositi spazi, uguali per tutte le liste richiedenti, per l'affissione di materiale elettorale ed assegnano aule per le assemblee.

In tutte le manifestazioni di propaganda, comprese quelle sui *social network*, che devono concludersi tassativamente entro la giornata precedente a quella delle elezioni, non è consentito il venire meno in alcun modo ai principi ed ai metodi sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle Leggi della Repubblica e dalle disposizioni normative in materia elettorale.

Il mancato rispetto dei principi e metodi di cui sopra, nonché il mancato rispetto dell'esercizio del libero voto, devono essere segnalati alla Commissione Elettorale Centrale, la quale segnala al Rettore l'accaduto per eventuali sanzioni disciplinari ai sensi della normativa vigente.

Il giorno delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale, compresa la nuova affissione di stampati o altri manifesti e la diffusione di qualsivoglia materiale di propaganda.

Art. 11 (Modalità di svolgimento delle votazioni)

Le elezioni con procedura informatica hanno luogo con voto personale e segreto, nelle ore e nei giorni stabiliti dal Decreto rettorale di indizione. Nel stesso viene specificato se l'espressione del voto deve avvenire con modalità informatica in presenza o informatica da remoto.

Nell'ipotesi in cui il provvedimento di indizione preveda l'esercizio del diritto di voto in presenza, le operazioni di voto si svolgono in modalità elettronica utilizzando dispositivi informatici sicuri, presso uno o più seggi; viene inoltre costituita una Commissione di Seggio così composta:

- un Dirigente o un Funzionario dell'Amministrazione designato dal Direttore Generale con funzioni di Presidente;
- un dipendente dell'Amministrazione, designato dal Direttore Generale, con funzioni di segretario;
- il responsabile della procedura informatica di cui all'art. 7;
- uno studente, designato secondo quanto disposto all'art. 8.

Gli elettori vengono ammessi al voto previo accertamento dell'identità personale mediante valido documento di riconoscimento.

L'elettore è tenuto a firmare apposito registro di attestazione di presenza fornito dalla Commissione di seggio.

Nel caso in cui il decreto di indizione preveda lo svolgimento delle operazioni di voto in modalità informatica da remoto, gli elettori esercitano il diritto di voto, utilizzando dispositivi personali quali PC, smartphone e tablet dotati di browser e collegamento alla rete internet.

Sia che le elezioni avvengano con modalità informatica in presenza o informatica da remoto, le operazioni di voto avverranno secondo quanto indicato nel manuale operativo della procedura elettorale, pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza sulla candidatura prescelta per l'elezione in Consiglio di Amministrazione ed in Consiglio Accademico; nel caso di votazione per l'elezione nei Consigli di Scuola, nelle Commissioni paritetiche delle Scuole e, se istituiti, nei Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale, ciascun elettore può esprimere una preferenza oppure due preferenze nell'ambito della stessa lista sotto condizione, a pena di invalidità del voto, che le stesse riguardino candidati di sesso diverso; per l'elezione dei rappresentanti nei Collegi dei dottorati di ricerca, può esprimere una sola preferenza sulla candidatura prescelta.

Art. 12 (Scrutinio informatizzato delle votazioni)

Al termine delle operazioni di voto il responsabile della procedura informatica, o altro esperto informatico in caso di impedimento dello stesso, provvede a fornire alla competente Commissione Elettorale Centrale o alla Commissione di Seggio (se le elezioni sono effettuate in presenza) il report dei risultati generato in maniera automatica dal sistema della piattaforma on line.

La Commissione Elettorale Centrale o la Commissione di Seggio procede con il computo dei voti, la redazione del verbale dei risultati delle elezioni e la loro trasmissione al Rettore.

Art. 13 (Proclamazione degli eletti)

Risultano eletti alle rispettive cariche i candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione universitaria o, in subordine, il candidato più anziano di età.

Nel caso in cui non risulti eletto nelle Commissioni paritetiche delle Scuole un numero sufficiente di studenti, si provvederà all'integrazione dei membri con uno o più rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio della Scuola, indicato/i dai Consiglieri stessi.

Il Rettore, con proprio Decreto pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università, proclama l'esito delle votazioni. Concluse le eventuali procedure di reclamo, gli eletti sono nominati con Decreto Rettorale pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 14 (Entrata in carica)

Il mandato degli eletti cessa con la proclamazione dei nuovi eletti nel mandato successivo ad eccezione dei rappresentanti degli studenti nelle Commissioni paritetiche che restano in carica fino alla prima riunione delle Commissioni stesse successiva all'approvazione dei rapporti di riesame.

Lo studente eletto contemporaneamente in più Organi deve, entro i cinque giorni successivi la data del Decreto rettorale di proclamazione, optare per un unico Organo. Nei rimanenti Organi subentrerà il primo dei non eletti. L'opzione deve essere esercitata con lettera al Rettore che deve pervenire entro i termini indicati. In caso di mancata opzione entro i termini indicati, l'eletto decade da tutti gli Organi.

In caso di rinuncia di uno dei candidati proclamati eletti, all'eletto succede automaticamente il primo dei non eletti fra coloro che si sono candidati nella stessa lista; nel caso in cui lo stesso non sia per qualsiasi motivo disponibile, succedono altri candidati non eletti della stessa lista secondo il numero delle preferenze ricevute; in ulteriore subordine, succedono i candidati non eletti di altre liste secondo il numero delle preferenze ricevute. Si applica il secondo comma dell'art. 13.

Art. 15 (Ricorso)

Contro i risultati, proclamati ai sensi dell'art.13, può essere proposto ricorso entro cinque giorni dalla sua proclamazione all'Ufficio Elettorale Centrale, che decide entro i successivi dieci giorni e contro questa ultima si pronuncia in appello il Consiglio di Amministrazione dell'Università Carlo Cattaneo – LIUC che deciderà, in via definitiva, entro sessanta giorni dalla pronuncia dell'Ufficio Elettorale Centrale.

Alle suddette decisioni verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC.

Art. 16 (Cause di cessazione dalla carica e subentri)

I rappresentanti degli studenti che conseguono la laurea o il dottorato di ricerca decadono dal mandato il quarantacinquesimo giorno successivo al conseguimento della laurea stessa o del dottorato di ricerca, a meno che, entro tale termine, non si iscrivano ad un altro corso di laurea o laurea magistrale presso l'Ateneo.

In caso di decadenza dalla qualità di studente dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, o di sue dimissioni o decesso, subentrano i candidati non eletti secondo le regole stabilite nell'ultimo comma dell'art. 14; qualora nessun candidato sia disponibile per il Consiglio di Amministrazione subentra il primo dei non eletti della stessa lista o in subordine di altra lista e, in ulteriore subordine, il primo dei non eletti al Consiglio Accademico nella stessa lista del rappresentante venuto meno o in subordine di altra lista.

In caso di esaurimento dei candidati aventi titolo secondo le regole che precedono, si procede tempestivamente ad elezioni suppletive. I rappresentanti eletti nelle stesse rimangono in carica per il tempo residuo del mandato originario dei loro predecessori.

Art. 17 (Istituzione Consigli di Corsi di laurea o di laurea magistrale)

Nel caso in cui vengano istituiti, all'interno delle Scuole, i Consigli di Corsi di laurea o di laurea magistrale in sede di prima applicazione, le elezioni dovranno essere indette con Decreto del Rettore pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università, entro 15 giorni dall'istituzione dei Consigli suddetti fissando la data delle elezioni in data compresa fra 30 e 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto.

Art. 18 (Istituzione di nuove Scuole)

Nel caso in cui vengano istituite nuove Scuole, in sede di prima applicazione, le elezioni dovranno essere indette con Decreto del Rettore, pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università, entro 15 giorni dall'istituzione dei Consigli relativi, fissando la data delle elezioni in data compresa fra 30 e 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto.

Al fine di riunire tutte le scadenze elettorali in un'unica sessione, i rappresentanti nei Consigli delle nuove Scuole vanno a scadenza nella stessa data in cui scadono i rappresentanti eletti nei Consigli delle Scuole preesistenti. Analogamente i rappresentanti degli studenti nei Collegi dei dottorati e nelle Commissioni paritetiche vanno a scadenza nella stessa data in cui scadono i rappresentanti eletti nei Consigli delle Scuole.

Art. 19 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo dell'Università.